



Comune di Scillato

Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 18 DEL 28.04.2021

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina del volontariato.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **17,30**, nel Comune di Scillato si è riunito, a porte chiuse senza pubblico il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, su determinazione del Presidente n.02 del 22.04.2021 e previo avvisi scritti fatti recapitare a domicilio a ciascun consigliere con nota del 13.04.2021 prot. n.1946;

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

		Presente	Assente
1	BATTAGLIA ANTONINO	“	
2	CILLUFFO ALESSANDRA	“	
3	SBRIGLIA FEDERICA	“	
4	LA RUSSA ROSANNA	“	
5	CAMMARATA ANTONINO	“	
6	ERIU SEBASTIANA	“	
7	MUSCARELLA SERGIO	“	
8	FRISA GIUSEPPE		“
9	GUGGINO SONIA	“	
10	BATTAGLIA DARIO	“	
	Totale	9	1

Partecipa e assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Lucia Maniscalco. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Sig. Battaglia Antonino, nella qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.



Comune di Scillato

PROVINCIA DI PALERMO

Cap.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina del volontariato

IL PROPONENTE
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
D.ssa Quagliana Agnese

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole o sfavorevole art.53 Legge n.142\90 come recepito dall'art. 1 lett. "i" della L.R. n.48\91.

EVENTUALI OSSERVAZIONI

Data

IL FUNZIONARIO
Dr.ssa Quagliana Agnese

UFFICIO RAGIONERIA

Parere favorevole o sfavorevole ai sensi degli artt. 53 e 55 legge n.142\90 come recepito dall'art. 1 lett. "i" della L.R. n.48\91.

EVENTUALI OSSERVAZIONI.

Data _____

IL FUNZIONARIO
Rag. Di Stefano Santo

Il responsabile dell'Area Amministrativa

Vista la deliberazione di G.M. n. 14 dell'8.03.2021, avente ad oggetto: “Approvazione Schema di Regolamento per la disciplina del volontariato “;

Visto l'art. 42 del D.Legvo 267/2000 sulle competenze del Consiglio Comunale;

Sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina del volontariato “;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

-gli articoli inerenti i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e, in particolare:

-art. 2, secondo cui:

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

-l'art. 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”:

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore;

-art. 1, co.1 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 introduttivo del Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, secondo il quale:

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;

-art. 4 della L. 6 giugno 2016, n. 106 a norma del quale:

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;

-art. 5 della L. 6 giugno 2016, n. 106, che elenca, all'art. 1, le attività rientranti tra quelle esercitate dagli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, tra le quali in particolare:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;));

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

-art. 8, stessa legge a norma del quale:

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

-art. 9 secondo il quale:

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

-art. 11, co. 1:

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;

art. 17, che disciplina l'attività di volontariato, tra cui assumono particolare valore i commi 1 e 2:

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

art. 19 in merito alla promozione della cultura del volontariato e, in particolare, il comma 1:

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione;

-art. 102 della L. 117/2017 che disponendo in materia di abrogazioni, tra cui anche la L.266/1991, stabilisce al comma 3:

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53;

-art. 6, co. 1 e 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, secondo cui:

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8;

-art. 7 del vigente Statuto Comunale, che enuncia il principio di sussidiarietà, a norma del quale:

Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

CONSIDERATO che questo Ente, coerentemente con le disposizioni normative sopra citate, intende promuovere il volontariato sociale nella forma organizzativa dell'associazione, al fine di coinvolgere la cittadinanza locale e, soprattutto, i giovani nelle attività di interesse pubblico contribuendo in tal modo a sviluppare una coscienza civica versata al bene comune e alla solidarietà sociale;

VISTO lo schema di regolamento a tal fine predisposto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regionale 7 giugno 1994, n. 22 ad oggetto "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato", il cui articolo 1, così dispone :

1. La Regione Siciliana, nel rispetto dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge quadro sul volontariato", riconosce il valore e la funzione del volontariato come elemento di crescita della comunità e quale espressione di pluralismo, di solidarietà, di impegno civile e di partecipazione alla vita ed allo sviluppo della società;

VISTO tra gli altri, l'art. 9 della citata legge regionale, secondo cui:

1. L'iscrizione nel registro generale è condizione necessaria per:

a) potere accedere alla stipulazione di convenzioni con lo Stato, la Regione, gli enti locali ed altri enti pubblici o strutture pubbliche;

b) potere accedere a contributi dello Stato, della Regione, di enti locali o di istituzioni pubbliche;

c) fruire delle agevolazioni fiscali e del trattamento tributario di cui agli articoli 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

P R O P O N E

APPROVARE l'allegato Regolamento di disciplina del volontariato in ambito locale, composto di n. 13 articoli, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 aprile 2021 ORE 17,30/CC 09-2021/ SEDUTA ORDINARIA

Si dà atto che la presente seduta è svolta in videoconferenza in collegamento *Jitsi Meet* secondo quanto disposto dal Presidente del Consiglio con determinazione n. 2 del 22/04/2021, nel periodo di emergenza Covid -19 in attuazione del Decreto Legge " Cura Italia" del 17 marzo 2020.

Sono state osservate a riguardo le seguenti specifiche norme: il Consiglio si riunisce previa convocazione formale; sono presenti in video conferenza, dalla sede dell'Ente, Battaglia Antonino (Presidente del Consiglio), Battaglia Dario; Sbriglia Federica; Cilluffo Alessandra; è presente in video conferenza, dalla sede dell'Ente, il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Lucia Maniscalco, nell'espletamento delle funzioni di partecipazione e verbalizzazione della seduta; i partecipanti sono visibili in video.

Presenti dal proprio domicilio n. 5 consiglieri. Assente n. 1 consigliere (Frisa) ,

Pertanto il Consiglio si considera tenuto nella sede comunale.

OGGETTO: Approvazione Regolamento di disciplina del volontariato.

Fatto l'appello si constata la presenza in videoconferenza di n. 09 consiglieri comunali su 10 assegnati ed in carica. Presenti per l'Amministrazione comunale il Sindaco Giuliano Cortina.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Antonino Battaglia.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Lucia Maniscalco.

IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento posto al n. 11 dell' O.D.G.

Dà quindi lettura della proposta di deliberazione.

Indi espone relativamente allo scopo del regolamento sul volontariato. Evidenzia che vi sono due associazioni sul territorio Comunale con la presenza di giovani che danno il proprio contributo nell'interesse della collettività, cui porge un sentito ringraziamento.

Posto ai voti il regolamento, previa lettura dell'oggetto dei singoli articoli in votazione, constata il seguente esito:

Presenti n. 9

Favorevoli: 7

Astenuti: 2 (Guggino e Battaglia Dario)

Il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione del Regolamento volontariato”

VISTO l'allegato Regolamento composto di n. 13 articoli;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUELe delle leggi regionali in materia;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente;

VISTO l'esito della superiore votazione;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”,

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che, reca tra l'altro, norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO lo Statuto comunale

TUTTO ciò premesso

Con voto palese per appello nominale, da cui risulta il seguente esito:

Presenti: n. 9

Favorevoli: n.7

Astenuti: 2 (Guggino – Battaglia Dario)

DELIBERA

APPROVARE nella sua interezza la proposta di deliberazione che precede e conseguentemente:

APPROVARE l'allegato Regolamento di disciplina del volontariato in ambito locale, composto di n. 13 articoli, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DISPORRE la pubblicazione del regolamento approvato con la presente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, ad avvenuta esecutività della delibera.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente passa alla trattazione del punto 12 all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE F.to Battaglia Antonino	IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Cilluffo Alessandra	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr.ssa Lucia Maniscalco
---	---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;
(N° ____)

L'ADDETTO
F.to Bartolone Sebastiana

II SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Lucia Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ è divenuta esecutiva il
- ☐ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
- ☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. 3.12.1991 n. 44 e s.m.i.;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Lucia Maniscalco

COMUNE DI SCILLATO

PROV. PALERMO

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Lucia Maniscalco